

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AMIGONI, BATTISTA, DE LUCA Angelo, GARLATO
e FOCACCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1963

Modifica degli articoli 2, 9, e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI SENATORI. — Si ripresenta al vostro esame il presente disegno di legge che, già approvato dal Senato (Stampato numero 2317) alla fine della passata Legislatura, non potè essere approvato dalla Camera dei deputati per lo scioglimento del Parlamento avvenuto pochi giorni dopo.

Il disegno di legge approvato riguardava la modifica degli articoli 2, 9, 13 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 relativa alla istituzione della Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti.

Il presente disegno di legge si riferisce soltanto agli articoli 2, 9 e 13 della sopracitata legge mentre, la modifica dell'articolo 24, formerà oggetto di un successivo disegno di legge per tenere conto di alcune osservazioni fatte dalla competente Commissione della Camera dei deputati in sede di preliminare esame.

Come si è detto il titolo della legge 4 marzo 1958, n. 179, è il seguente:

« Istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ».

Senonchè, nel testo definitivamente approvato dal Parlamento nulla si dice per quanto riguarda l'assistenza, mentre questa è vivamente richiesta dagli iscritti.

D'altro canto, le ragioni che indussero i due rami del Parlamento ad escludere l'assistenza, si riferivano soprattutto al forte aggravio di spese che l'assistenza malattia avrebbe imposto ad una Cassa di previdenza che ha un limitato numero di iscritti (circa 32.000), ed alla conseguente complessa organizzazione amministrativa che ne sarebbe derivata agli uffici della Cassa.

L'assistenza malattia è peraltro ormai effettuata da tutti gli Enti previdenziali e grave lacuna ne deriverebbe quindi nel sistema previdenziale italiano se una categoria come quella degli ingegneri ed architetti ne venisse esclusa.

Per ovviare all'inconveniente che indusse allora il Parlamento ad escludere l'assistenza malattia dagli scopi istitutivi della Cassa, si è pensato di proporre, nel presente disegno di legge, che detta assistenza anzichè venire attuata direttamente dalla Cassa, possa essere affidata ad Istituti che hanno già

una organizzazione appropriata e che sono peraltro anche autorizzati ad erogare l'assistenza malattia in favore di iscritti ad altre organizzazioni similari, come ad esempio l'E.N.P.D.E.D.P.

L'articolo 2 della legge istitutiva della Cassa viene modificato quindi, aggiungendo un nuovo capoverso nel quale è detto che la Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti può affidare ad uno dei predetti Istituti autorizzati, l'assistenza malattia per gli iscritti che ne facciano domanda.

È quindi una facoltà dell'iscritto di chiedere di beneficiare dell'assistenza malattia e non un obbligo, in quanto molti di essi già ne beneficiano, per altro titolo.

Tenendo inoltre presente che la Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti rende obbligatoria, ai fini previdenziali, la iscrizione di tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione, non sarebbe giusto che una parte degli introiti al predetto titolo ve-

nisse devoluta a favore di una attività a carattere volontario, quale l'assistenza malattia.

Quindi, nello stesso comma aggiuntivo dell'articolo 2, si precisa anche che gli oneri derivanti dall'assistenza malattia devono far carico esclusivamente agli interessati, senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa.

Si è seguito, in tal modo, lo stesso criterio adottato per l'assistenza malattia per gli iscritti alla Cassa di assistenza dei parlamentari. Anch'essa è volontaria ed anche essa non grava sugli introiti della Cassa di previdenza per i parlamentari.

In relazione all'aggiunta apportata all'articolo 2, per un necessario coordinamento, è indispensabile poi modificare anche gli articoli 9 e 13, onde sottoporre la convenzione da stipularsi con l'Ente assistenziale prescelto, prima, al parere del Comitato nazionale dei delegati e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa inoltre può affidare ad Enti pubblici o privati l'assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purchè la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa ».

Art. 2.

Dopo la lettera e) dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunta la seguente lettera:

« f) esprimere il parere sulla convenzione da stipularsi con Enti pubblici o privati per assicurare l'assistenza malattia ai propri iscritti che ne facciano domanda ».

Art. 3.

Dopo la lettera f) dell'articolo 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunta la seguente lettera:

« g) approva la convenzione da stipularsi con Enti pubblici o privati per assicurare l'assistenza malattia ai propri iscritti che ne facciano domanda ».